

# Rapporto

numero

data

9 febbraio 2021

Dipartimento

GRAN CONSIGLIO

Concerne

## della Commissione Costituzione e leggi

- **sull'iniziativa parlamentare 24 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Sabrina Aldi e Michele Foletti "Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: aggiungere il criterio di urgenza all'interpellanza"**
- **sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari "Modifica dell'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: abolizione delle risposte alle interpellanze in forma verbale"**

## INDICE

1. Premessa .....	1
2. Iniziativa parlamentare elaborata di Sabrina Aldi e Michele Foletti "Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: aggiungere il criterio di urgenza all'interpellanza" .....	2
3. Iniziativa parlamentare elaborata di Fabio Badasci e cofirmatari "Modifica dell'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: abolizione delle risposte alle interpellanze in forma verbale" .....	2
4. Audizione degli iniziativaisti .....	3
5. Considerazioni commissionali .....	3
5.1 Trattazione delle interpellanze a livello federale .....	3
5.2 Trattazione delle interpellanze nei Cantoni .....	4
5.3 Proposta commissionale .....	4
6. Conclusioni .....	5



## 1. PREMESSA

Tra gli strumenti a disposizione dei parlamentari annoverati dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), è noto, vi sono interpellanze e interrogazioni.

Le interpellanze sono formulate per iscritto da uno o più deputati con lo scopo di porre al Governo una o più domande su un oggetto di interesse pubblico generale. Il Consiglio di Stato risponde pubblicamente e oralmente per un massimo di 10 minuti; seduta stante o

nella seduta successiva (art. 97 LGC), l'interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto della risposta.

Le interrogazioni hanno lo stesso scopo delle interpellanze, ma la risposta del Governo è formulata per iscritto entro 60 giorni, inviando una copia della risposta a ogni deputato (art. 98 LGC).

L'unica differenza rilevante tra i due strumenti, secondo la LGC, è la modalità della risposta: sebbene per quanto concerne l'interpellanza sia implicito il criterio di una certa urgenza, la legislazione attuale non lo contempla in maniera palese.

Negli ultimi anni il numero di interpellanze a cui il Governo ha dovuto rispondere durante le sedute di Gran Consiglio è aumentato in maniera esponenziale, occupando il Parlamento e il Consiglio di Stato, a volte, per ore. Le due iniziative oggetto di questo rapporto perseguono lo stesso scopo: limitare l'abuso dello strumento dell'interpellanza ed «evitare che intere sedute del legislativo vengano monopolizzate da interpellanze dal dubbio interesse pubblico e che di urgente non hanno nulla».

## **2. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA DI SABRINA ALDI E MICHELE FOLETTI "MODIFICA DELLA LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO: AGGIUNGERE IL CRITERIO DI URGENZA ALL'INTERPELLANZA"**

I firmatari dell'iniziativa chiedono che l'art. 97 LGC venga modificato aggiungendo al criterio dell'interesse pubblico generale anche quello dell'urgenza, e che a decidere circa l'urgenza sia l'Ufficio presidenziale, il quale può trasformare le interpellanze non considerate urgenti in interrogazioni, senza possibilità di impugnazione da parte dell'interpellante:

*<sup>1</sup>L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale e che presenta un carattere evidente di urgenza, che deve essere indicato nel testo.*

*<sup>1quater</sup>L'Ufficio presidenziale prima di stabilire l'ordine del giorno delle interpellanze effettua un esame di ricevibilità con particolare riguardo al carattere di urgenza. Le interpellanze che verranno considerate come non urgenti saranno trasformate in interrogazioni. Tale decisione non è impugnabile.*

## **3. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA DI FABIO BADASCI E COFIRMATARI "MODIFICA DELL'ART. 97 DELLA LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO: ABOLIZIONE DELLE RISPOSTE ALLE INTERPELLANZE IN FORMA VERBALE"**

Gli iniziativaisti chiedono, in sintesi, di abolire le risposte orali alle interpellanze, obbligando il Consiglio di Stato a rispondere per iscritto unicamente alle interpellanze inoltrate 10 giorni prima della seduta, e dando al deputato estensore dell'atto la facoltà di richiedere la discussione generale e di dichiararsi soddisfatto della risposta oppure no. L'art. 97 LGC verrebbe quindi modificato come segue:

*<sup>1</sup>L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.*

*~~<sup>1bis</sup>L'Ufficio presidenziale stabilisce per ogni seduta parlamentare, secondo necessità e tenuto conto delle esigenze dell'ordine del giorno e della presenza dei Consiglieri di Stato e degli interpellanti, una fascia oraria dedicata alle risposte alle interpellanze. Essa è parte integrante dei lavori parlamentari.~~*

<sup>1ter</sup> ~~L'elenco delle interpellanze alle quali verrà data risposta è trasmesso dal Consiglio di Stato all'Ufficio presidenziale almeno tre giorni prima della seduta.~~

<sup>2</sup> ~~L'interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda per un massimo di 5 minuti.~~

<sup>3</sup> ~~Il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti, seduta stante e nella seduta successiva.~~

<sup>4</sup> ~~Se l'interpellanza è presentata meno di 10 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa successiva.~~

<sup>5</sup> ~~Con il consenso dell'interpellante, il Consiglio di Stato può presentare una risposta scritta, distribuita in aula ai deputati presenti, o trasformare l'interpellanza in interrogazione.~~

<sup>6</sup> ~~L'interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la breve duplice del rappresentante del Consiglio di Stato.~~

<sup>7</sup> ~~Dopo la risposta a un'interpellanza, nella seduta successiva, l'interpellante può chiedere vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.~~

#### 4. AUDIZIONE DEGLI INIZIATIVISTI

Gli autori delle due iniziative sono disposti ad accettare un eventuale controprogetto proposto dalla Commissione, a condizione che lo scopo dei loro atti sia raggiunto.

#### 5. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione ha potuto approfondire il tema, confrontando, grazie a una precisa tabella comparativa allestita dal segretario, la situazione legislativa ticinese con quella federale e degli altri Cantoni.

##### 5.1 Trattazione delle interpellanze a livello federale

Il Consiglio federale risponde alle interpellanze per iscritto di norma entro la sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). L'interpellante può dichiarare di essere o non soddisfatto della risposta o di esserlo soltanto in parte e chiedere una discussione (art. 125 cpv. 2 LParl, art. 28 cpv. 4 RCN, art. 24 cpv. 3 RCS). Nella pratica simili discussioni avvengono tuttavia soltanto nel Consiglio degli Stati.

Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane (art. 30 cpv. 3 RCN, art. 26 cpv. 3 RCS). La dichiarazione d'urgenza compete al relativo Ufficio della Camera (art. 30 cpv. 2 lett. a RCN, art. 26 cpv. 2 RCS).

Se un'interpellanza è dichiarata urgente, il Consiglio federale deve rispondervi nel corso della stessa sessione e discuterla nella terza settimana di sessione (art. 30 cpv. 3 RCN, art. 26 cpv. 3 RCS).

Se l'Ufficio respinge la dichiarazione d'urgenza, l'interpellanza è trattata come un'interpellanza normale o l'Ufficio la trasforma in un'interrogazione urgente previo accordo con l'interpellante (art. 30 cpv. 4 RCN, art. 26 cpv. 4 RCS). Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN, art. 26 cpv. 3 RCS); nel caso delle interrogazioni urgenti l'autore non può tuttavia chiedere alcuna discussione.

## 5.2 Trattazione delle interpellanze nei Cantoni

Un gran numero di Cantoni (AG, BL, GL, OW, SZ, TG, UR, ZH) prevede che alle interpellanze sia data, al pari delle interrogazioni, una risposta scritta.

Alcuni (BS, SG) lasciano facoltà all'Esecutivo di decidere se rispondere oralmente o per iscritto.

La legislazione del Canton BE prescrive addirittura che l'interpellanza e la relativa risposta del Governo siano pubblicate nel Foglio ufficiale (*Journal*) (artt. 66 e 68 Loi sur le Grand Conseil, artt. 77 e 90 Règlement du Grand Conseil).

I Cantoni AI, FR, GE, LU non conoscono l'istituto dell'interpellanza.

Il criterio dell'urgenza è presente nella legislazione di molti Cantoni, e a decidere su questo presupposto fondamentale per la trattazione celere delle interpellanze è solitamente l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o anche solo il Presidente; in alcuni casi è il parlamento a votare sull'urgenza, in altri l'Esecutivo può addirittura rifiutarsi di rispondere a un'interpellanza (GL).

Alcuni Cantoni contemplano la possibilità da parte dell'interpellante di richiedere una discussione in aula.

Per quanto attiene ulteriori limitazioni per evitare l'abuso di questo istituto, il Canton ZH ad esempio prevede che l'interpellanza, per essere ritenuta valida, deve essere firmata da almeno 20 deputati. Il Consiglio di Stato risponde per iscritto all'interpellanza entro 2 mesi. Un'interpellanza può essere dichiarata urgente se 60 parlamentari lo richiedono formalmente; in caso di urgenza, il Consiglio di Stato deve rispondere oralmente (in aula) entro 3 settimane. (artt. 57 e 58 Kantonsratsgesetz)

Il Canton AR stabilisce invece che all'ordine del giorno di una sessione parlamentare può essere inserita un'interpellanza urgente, a condizione che sia stata firmata da almeno 20 parlamentari e che sia presentata almeno 10 giorni prima dell'invio della documentazione ai membri del Gran Consiglio (art. 47 Geschäftsverkehrsgesetz, art. 84 Geschäftsordnung); a BS ogni membro del Gran Consiglio non può presentare più di un'interpellanza a sessione (art. 56 Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates, art. 39 Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates).

## 5.3 Proposta commissionale

Dopo discussione, la Commissione è giunta alla conclusione che la via migliore per evitare l'abuso dell'istituto dell'interpellanza debba forzatamente passare per alcune limitazioni ispirate dalle legislazioni federale e degli altri Cantoni:

- a. ogni membro del Gran Consiglio non può presentare più di un'interpellanza a sessione; per il conteggio fa stato il nome del primo firmatario;
- b. l'interpellanza viene presentata in forma scritta, per il tramite di un apposito formulario (sulla scorta di quello esistente a livello federale, vedi allegato; a tal proposito si propone di estendere l'utilizzo di formulari anche per la presentazione di interrogazioni); l'interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale;
- c. viene introdotto il concetto di urgenza: l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio decide sulla richiesta di urgenza e comunica all'interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d'ufficio in interrogazioni;

- d. l'interpellante può pretendere una risposta orale, nella seduta successiva alla presentazione (che deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta plenaria del Parlamento) della sua interpellanza, a condizione che ne sia riconosciuta l'urgenza.

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la Commissione propone di modificare l'art. 97 LGC come segue:

Art. 97 - Interpellanza

<sup>1</sup>*L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell'apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.*

<sup>2</sup>*L'interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.*

<sup>3</sup>*Ogni deputato non può presentare più di un'interpellanza a sessione; per il conteggio fa stato il nome del primo firmatario.*

<sup>4</sup>*L'Ufficio presidenziale, esaminata l'interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all'interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d'ufficio in interrogazioni.*

<sup>5</sup>*Se l'interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l'urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.*

<sup>6</sup>*L'interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la breve duplice del rappresentante del Consiglio di Stato.*

<sup>7</sup>*Dopo la risposta a un'interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.*

## 6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio ad accogliere il Disegno di modifica legislativa annesso al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Giovanna Viscardi, relatrice

Aldi - Balli (con riserva) - Bertoli - Buzzini - Censi -

Corti - Filippini - Franscella - Gendotti - Ghisolfi -

Käppeli - Lepori C. (con riserva) - Ortelli - Ris

### Allegati:

- formulario utilizzato alle Camere federali per inoltrare le interpellanze;
- approfondimento: "Confronto intercantonale in relazione agli strumenti dell'interpellanza, dell'interrogazione e dell'ora delle domande".

Disegno di

## **LEGGE**

**sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 24 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Sabrina Aldi e Michele Foletti,
- vista l'iniziativa parlamentare 23 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari,
- visto il rapporto 9 febbraio 2021 della Commissione Costituzione e leggi,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

#### **Art. 97 cpv. 1-5**

<sup>1</sup>L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell'apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.

<sup>2</sup>L'interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.

<sup>3</sup>Ogni deputato non può presentare più di un'interpellanza a sessione; per il conteggio fa stato il nome del primo firmatario.

<sup>4</sup>L'Ufficio presidenziale, esaminata l'interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all'interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d'ufficio in interrogazioni.

<sup>5</sup>Se l'interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l'urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.